

AIMAG S.P.A
Via M. Maestri del Lavoro, 38 – 41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535/28111 – C.F. e P.I.00664670361 – E- mail: info@aimag.it

DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK.

CODICE CIG: B92D89C8B8

DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo all risk danni diretti e indiretti
CPV: 66510000

PROCEDURA DELL’APPALTO

Procedura Aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023.

IMPORTO APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto, a base d’asta, ammonta indicativamente ad Euro 495.000,00 IVA esclusa (diconsi euro quattrocentonovantacinquemila/00) e comprensivo di imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge.

Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice appalti di cui al d.lgs. 36/2023 i costi della manodopera, incorporati ma rientranti nell’importo assoggettato a ribasso, sono stati quantificati pari ad Euro 12.969,00 (diconsi euro dodicimilanovecentosessantanove/00) sulla base delle valutazioni e delle analisi prezzi definite nella fase di progettazione ed in base al CCNL di riferimento.

Il contratto collettivo applicabile in relazione alle prestazioni dedotte in appalto ai sensi dell’art.11 del D.lgs.36/2023 risulta essere il CONTRATTO COLLETTIVO per il personale delle imprese di assicurazione (J121) fatta salva la possibilità per l’operatore economico invitato di indicare il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da AIMAG.

L’appalto è finanziato con risorse proprie di AIMAG S.p.A.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.108 del D. Lgs. 36/2023, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DOTAZIONE TECNICA PER GARA TELEMATICA

Il responsabile unico del progetto è il Dr. Gianluca Valentini.

Per lo svolgimento della gara, AIMAG si avvale della piattaforma per l'espletamento delle negoziazioni telematiche (d'ora in poi, anche solo "Portale") disponibile all'URL <https://procurement.aimag.it>

Per poter partecipare alla gara è necessaria la seguente dotazione tecnica minima:

I. Ambiente:

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10

Altri sistemi operativi quali Linux, Mac OS X o altre versioni di Windows benché non ufficialmente supportati, potrebbero risultare compatibili a patto di utilizzare una configurazione browser come esplicitato di seguito.

II. Collegamento Internet:

È consigliata una connessione internet con una banda minima effettiva di 7 Mbps (ADSL) o superiore. Risoluzione schermo minima 1366 x 768. Se l'accesso a Internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l'effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. L'URL corrispondente alla piattaforma eProcurement, che ha un IP statico associato, può essere inserito nell'elenco dei siti "trusted" (white list).

III. Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet):

Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox (ESR) 60+, Safari 12 for MacOS

Non raccomandato Microsoft Internet Explorer 11

Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare l'assistenza al numero 02 -124121303 dalle 08:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì esclusi festivi.

Con riferimento alla fase di registrazione al Portale, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio, pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per il caricamento della documentazione saranno quelle riconducibili ad uno di tali soggetti.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione richiesta, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgiD, (ex DigitPA) previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6 giugno 2009, n. 129). Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS) e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Tutto quanto sopra premesso si definiscono, di seguito, le istruzioni per la partecipazione alla suddetta procedura.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno essere abilitati sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta.

Si fa inoltre presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di concorrente costituito da imprese riunite, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, fermo restando che la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento;
- in caso di partecipazione alla gara di un Consorzio sarà l'unico soggetto abilitato ad operare nel Sistema, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione e abilitazione al portale, gli operatori economici dovranno:

1. accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione "Richieste di Offerta", e poi cliccare su "RDO per tutti";
2. accedere alla gara telematica;
3. selezionare il tasto "Esprimi interesse";
4. scaricare la documentazione di gara (area "Allegati")
5. [Solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina web;
6. [Solo al primo accesso] cliccare sul link "Rispondi" (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente documento.

Dopo avere eseguito tali operazioni, il concorrente potrà visualizzare gli eventi online per i quali ha espresso interesse a partecipare, all'interno dell'area "Mie RDO".

Una volta espletate tali attività, l'Impresa, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su "Invia Risposta";
- cliccare su "OK" per confermare la trasmissione;

L'Impresa potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna "Stato della risposta", l'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento (Stato della risposta: "Pubblicata").

Inoltre, una e-mail inviata all'Impresa all'indirizzo indicato in fase di registrazione al portale acquisti, darà conferma dell'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento.

L'Impresa potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione, rimangono ad esclusivo rischio dell'Impresa.

Si invita l'Impresa ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Con la trasmissione telematica della risposta, l'Impresa accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il Gestore del Sistema al numero 02- 124121303.

Aimag non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare di gara e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, Aimag può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione.

Aimag si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Tutto quanto sopra premesso si definiscono, di seguito, le istruzioni per la partecipazione alla suddetta procedura

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. lgs 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. Aimag verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui agli art.li 94 e 95 del D. lgs 36/2023 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del D. lgs 36/2023.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.lgs. n.36/2023, ciascun operatore economico deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di

esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 dell'art. 94 utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando (nell'allegato A), i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

In particolare, si precisa che, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.94 co. 1 del D.lgs. n.36/2023 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non presentano, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 100 del D. lgs 36/2023 i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Aimag verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di Aimag e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Requisiti di ordine generale che accertano l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all' art 94 D. Lgs. 36/2023.
- b) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI IDONEITA' TECNICA PROFESSIONALE

A. Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto.

Per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto;
oppure
- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24, comma 2 del D. lgs. n. 209/2005, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto.

B. Il concorrente deve dimostrare di aver eseguito, negli ultimi 10 anni almeno dalla data di pubblicazione della gara tre servizi analoghi riferiti al ramo assicurativo oggetto del presente appalto, reso a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti pubblici e/o Aziende pubbliche.

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Possedere nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti all'indizione della gara, una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a € 20.000.000,00

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell'interesse pubblico, superare il limite massimo di fatturato indicato all'art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 (doppio del valore stimato dell'appalto).

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, il requisito dovrà essere posseduto al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

In caso di RTI, il requisito della raccolta premi dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria al fine di garantire l'interesse pubblico rispetto all'esposizione frontale del rischio. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare il requisito per intero.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del

- termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine

Nella busta della documentazione amministrativa va altresì inserito la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa mediante utilizzo del modulo **"Domanda di partecipazione - Modello A"** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Speciale dell'Impresa, corredata, in caso di dichiarazioni rese da Procuratore, dalla copia della relativa procura e sua dichiarazione di conformità all'originale, secondo le modalità sopra indicate al paragrafo "Sottoscrizione dell'offerta" con la quale il sottoscrittore attesti quanto sopra.

Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 c.c., i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA – CONSORZI

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.lgs. 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12.

In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la **Dichiarazione sui requisiti Allegato A alla Lettera-Disciplinare**, sottoscritta digitalmente dalle medesime imprese.

Le Associazioni temporanee già costituite/ConSORZI Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 con dichiarazione indica per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione indica se le prestazioni saranno eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.lgs. 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Gli operatori economici aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami assicurativi oggetto del presente appalto.

Gli operatori economici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 209/2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, per i rami assicurativi oggetto del presente appalto. La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.

Gli operatori economici aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono, altresì, partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 209/2005.

COASSICURAZIONE

Nel caso di coassicurazione, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, la compagnia coassicuratrice designata quale Delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio - in ogni caso non inferiore al 60% rispetto alle altre singole compagnie coassicuratrici Deleganti, ciascuna delle quali deve ritenere una quota del rischio non inferiore al 20%, fino a garantire la ritenzione del 100% del rischio.

Dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- l'impegno, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'impresa qualificata come Delegataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti;
- l'impegno a non modificare la composizione della coassicurazione.

La Società Delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi ed impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio per il quale viene presentata offerta, pena l'esclusione dalla gara.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio né per soddisfare il requisito dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dal paragrafo 4.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.3;
- possedere i requisiti di cui al paragrafo 5.2 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ovvero nella dichiarazione di avvalimento utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

In caso di **Avvalimento**, oltre alle documentazioni richieste dal presente Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del d.lgs. 36/2023:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Nel caso di avvalimento per sopperire al possesso della qualificazione SOA al contratto di avvalimento va allegata la c

Certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Avvalimento con indicazione di consorzio/ consorzio stabile come impresa ausiliaria

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A al disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART 99 DEL D.LGS 36/2023)

Aimag verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del d.lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs. 36/2023.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente, Aimag verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70 pt
Offerta economica	30 pt
Totale	100 pt

PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALLE OFFERTE: PUNTI DISPONIBILI 100

Il punteggio attribuito alle singole offerte pervenute sarà determinato dalla seguente formula:

Punteggio totale= PE + PT

Dove

PE = punteggio economico (max 30 punti)

PT = punteggio tecnico (max 70 punti)

OFFERTA TECNICA (max 70 punti)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione discrezionale, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica può contenere varianti. Affinché siano prese in considerazione è necessario che le varianti proposte rispettino i requisiti minimi di seguito indicati.

REQUISITI MINIMI DELLE VARIANTI

Le varianti ammesse sono riferibili a:

- a) estensione/limitazione di garanzie
- b) proroghe/riduzioni dei termini
- c) elevazione/riduzione limite di indennizzo

- d) elevazione/riduzione del massimale
 e) elevazione/riduzione di scoperti e/o franchigie

La presentazione delle varianti potrà avvenire mediante la compilazione dell'allegato offerta tecnica - proposta variante, da presentarsi per ciascuna delle varianti proposte.

Non è ammessa:

- la sostituzione integrale del capitolato speciale;
- la variante che preveda la sostituzione dell'oggetto dell'assicurazione;
- la variante che preveda la modifica della clausola broker presente nel capitolato;
- la variante che preveda la modifica delle definizioni di polizza

Pertanto, le offerte così formulate non saranno oggetto di valutazione ed escluse dalla gara

L'Offerta sarà considerata inaccettabile, pertanto, esclusa qualora non rispetti le caratteristiche tecniche essenziali indicate nel capitolato.

Le varianti possono essere libere, illimitate, migliorative o peggiorative, e prevedono l'attribuzione del punteggio da parte della Commissione di valutazione.

Al fine di adeguare maggiormente l'offerta alle esigenze dell'Ente e di consentire ai partecipanti di esprimere le qualità tecniche delle offerte, è prevista una valorizzazione differenziata a seconda della sezione sulla quale intervengono.

La valorizzazione sarà ridotta con riferimento alle norme generali e modalità di esecuzione del contratto e maggiore per quanto riguarda estensione/limitazione di garanzia e limiti di indennizzo/massimali/franchigie.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati.

N.	Parametri	Punteggio massimo (D)
1	Norme generali e modalità di esecuzione del contratto (Pa)	10
2	Estensioni/limitazioni di garanzia (Pb)	30
3	Limiti di indennizzo, massimali e franchigie (Pc)	30

Si precisa che le offerte che non raggiungeranno il seguente punteggio minimo per ciascun Fattore ponderale (P) verranno automaticamente escluse:

Fattori ponderali (P)	
Pa	2
Pb	6
Pc	6

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente calcolato secondo i seguenti criteri:

Qualità della variante proposta	Coefficiente
A1) <u>Offerta notevolmente migliorativa</u> : l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, elevazione e/o proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare in modo significativo e sostanziale la portata e l'estensione complessiva della copertura.	da 0,81 a 1,00

A2) <u>Offerta migliorativa</u> : l'offerta proposta prevede estensioni di garanzie, proroghe di termini, elevazioni di limiti di indennizzo, riduzione di scoperti e franchigie tali da incrementare la portata complessiva della copertura.	da 0,61 a 0,80
A3) <u>Offerta equivalente</u> (nessuna modifica significativa) o accettazione testo proposto senza varianti.	0,60
A4) <u>Offerta leggermente peggiorativa</u> : l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura poco significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente di lieve entità.	da 0,40 a 0,59
A5) <u>Offerta peggiorativa</u> : l'offerta proposta prevede limitazioni di garanzie, decadenze o riduzioni dei termini, riduzioni dei limiti di indennizzo, elevazione di scoperti e franchigie tali da ridurre la copertura in misura significativa, con un aggravio del rischio per l'Ente significativo ma tollerabile.	da 0,20 a 0,39
A6) <u>Offerta inadeguata</u> : l'offerta proposta prevede delle limitazioni tali da ridurre in modo <u>sostanziale</u> la copertura nel suo complesso esponendo l'Ente a un notevole aggravio del rischio, difficilmente tollerabile.	da 0,00 a 0,19

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo la seguente formula:

$$P_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c$$

dove:

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (iesimo).

P_a, P_b, P_c = Fattori ponderali espressi nella sopra citata tabella.

A_i, B_i, C_i = Coefficienti compresi tra 0 ed 1, attribuiti al concorrente esaminato (iesimo), entro i limiti esposti nella tabella sopra riportata.

Il punteggio risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

Valutazione delle Varianti libere

Per le varianti libere apportate per ciascun Fattore Ponderale verrà attribuito un coefficiente, come sopra riportato, in dipendenza dalla rilevanza delle variazioni e del loro impatto in concreto sul complesso delle garanzie prestate e sul perimetro della copertura.

Il punteggio finale per la valutazione qualitativa sarà quindi dato dalla sommatoria del punteggio ottenuto per ciascun Fattore ponderale.

In caso di assenza di variazioni o di varianti ininfluenti verrà attribuito il coefficiente di 0,60.

Se non verrà apportata alcuna variante, il punteggio complessivo attribuito, non ancora riparametrato, sarà pari a 42.

OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti)

L'offerta economica, tramite l'utilizzo del modello allegato, dovrà indicare la denominazione, ragione sociale, sede della ditta e partita IVA, (in caso di ATI detti elementi sono riferiti a tutte le imprese associate) ed indicare, così in cifre come in lettere, il premio annuo offerto scorporato nelle varie partite di polizza.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l'importo più conveniente per AIMAG.

Alla migliore offerta economica verranno assegnati 30 punti. Alle rimanenti offerte il punteggio sarà determinato attraverso la seguente formula:

$$P = P_o \times 30 / P_1$$

dove:

P è il punteggio da assegnare;

P_o è il prezzo complessivo più basso;

P₁ è il prezzo complessivo offerto.

A pena di esclusione, l'offerta economica non potrà essere uguale o superiore alla base d'asta. Non saranno inoltre prese in considerazione, ed i concorrenti verranno esclusi dalla gara, offerte parziali, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Nel caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l'importo più conveniente per AIMAG.

Il calcolo verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

L'offerta sarà valutata esclusivamente sul prezzo complessivo offerto. Saranno ammesse solo offerte al ribasso.

La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il punteggio più elevato dato dalla derivante somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e dall'offerta economica.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea ed altresì che non sono ammesse offerte in aumento.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo, in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, comporterà l'esclusione dalla gara.

Ulteriormente l'impresa potrà presentare nell'ambito dell'offerta economica:

- **(opzionale) laddove si sia indicato un CCNL diverso da quello indicato da Aimag le modalità con le quali l'operatore economico assicura l'equivalenza delle tutele del CCNL indicato.**

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base di quanto precedentemente indicato, verranno dunque attribuiti 70 punti.

Alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula:

$$70 \cdot PJ / MP$$

dove:

PJ = punteggio assegnato all'offerta J

MP = miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione)

Il punteggio finale risultante per ciascuna offerta verrà esposto con apprezzamento fino al secondo decimale.

Per la determinazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente a portale, entro e non oltre

Il giorno 22.12.2025 alle ore 12:00:00.

L'orario di riferimento è esclusivamente quello che si legge sulla schermata del Portale e non quello del singolo computer dal quale si effettua l'invio.

Considerato che la piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto e che l'operazione di trasmissione del plico telematico può richiedere anche qualche minuto per l'elaborazione a seconda delle dimensioni dei files contenuti nelle varie buste, si invita gli operatori ad avviare le attività di invio dell'offerta con adeguato anticipo onde evitare la mancata trasmissione per decorso del termine.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa;

BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica;

BUSTA DIGITALE C - Offerta economica.

La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La Commissione pertanto procederà all'apertura delle buste nel seguente ordine: Busta B: "OFFERTA TECNICA"; Busta C: "DOCUMENTAZIONE ECONOMICA"; Busta A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Contenuto della busta "A": DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DIMOSTRATO MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**, utilizzando il DGUE "documento di gara unico europeo", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Speciale dell'Impresa, corredata, in caso di dichiarazioni rese

da Procuratore, dalla copia della relativa procura e sua dichiarazione di conformità all'originale.

Nel caso di:

- raggruppamenti temporanei di concorrenti;
- coassicurazioni;
- consorzi ordinari di concorrenti;

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;

- gruppo europeo di interesse economico o GEIE

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;
- consorzi stabili;

i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi. Le autodichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riportate sulla parte III, lett. A, B, C, e D del DGUE allegato alla documentazione di gara.

La parte II, del DGUE deve contenere le informazioni rilevanti richieste dall'Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione, riguardo a:

- il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, alle cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l'operatore economico ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico;
- Amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
- Amministratori aventi legali rappresentanza qualora il socio sia una persona giuridica.

Nelle informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico (parte II lettera B), inserire esclusivamente i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico **attualmente in carica**, ivi compresi procuratori e institori, ai fini della procedura di appalto in oggetto, (riportare data e luogo di nascita e codice fiscale), i soggetti da indicare sono i seguenti:

- 1) titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- 2) socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- 3) soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice
- 4) membri del Consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico;
- 5) Amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
- 6) Amministratori aventi legali rappresentanza qualora il socio sia una persona giuridica.

- 2) **Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 tramite la compilazione del modello allegato. Per società di altro Stato membro non residente in Italia si applica la previsione di cui al comma 3 dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023**

3) **GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria deve essere intestata ad AIMAG Spa con indicazione dello specifico oggetto della gara e per un importo di **euro 9.900,00** (corrispondente al 2,00% - due/00 per cento - dell'importo a base di gara) e **sottoscritta digitalmente sia da parte dell'impresa concorrente che del garante.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - o l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia provvisoria è ridotto nei termini di seguito indicati:

- 1) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta,

solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- 2). Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- 3) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, **il concorrente dichiara, all'interno della domanda di partecipazione – allegato A - la motivazione della riduzione e inserisce negli allegati della busta di qualifica la copia delle certificazioni.**

Lo svincolo automatico della cauzione provvisoria avviene per l'aggiudicatario nel momento della firma del contratto, dopo aver presentato la garanzia definitiva. Per le ditte non aggiudicatarie, lo svincolo avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 106, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le riduzioni della cauzione provvisoria sono consentite solo se **tutte** le imprese facenti parte del R.T.I. sono in possesso della certificazione di qualità. In tal caso, **tutte** le imprese facenti parte del R.T.I. dovranno allegare copia delle rispettive certificazioni del sistema di qualità in corso di validità.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la cauzione provvisoria deve essere contratta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. In alternativa è ammessa l'intestazione alla sola Capogruppo-Mandataria a condizione che nel testo della garanzia vi sia l'esplicita indicazione della copertura del rischio nell'interesse di tutte le imprese del costituendo raggruppamento che devono essere singolarmente identificate ed espressamente indicate.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Le fidejussioni e le polizze assicurative devono essere accompagnate da documentazione utile a dimostrare l'autenticità della firma (identità) del sottoscrittore del titolo di garanzia, nonché la qualifica e i poteri di firma di quest'ultimo (per sottoscrittore si intende l'agente, il broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia); da tale documento, quindi, dovranno risultare chiaramente gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di impegnare il garante.

Tale adempimento può essere assolto mediante dichiarazione sostitutiva accompagnata da documento di identità valido del dichiarante (art. 46 c.1. lett. u), dpr 445/2000) oppure mediante autentica notarile.

4) Ricevuta dell'avvenuto pagamento contribuzione ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC num. 621 del 20.12.2022, le cui indicazioni operative sono disponibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di inadempimento nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

5) Domanda di partecipazione - Modello A.

In caso di presentazione dell'offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei di imprese, costituenti o costituiti, nella suddetta busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere inserita dichiarazione, sottoscritta con le modalità indicate al paragrafo **"SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA"** dai Legali Rappresentanti o Procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, contenente L'IMPEGNO ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno MANDATO COLLETTIVO SPECIALE con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa già costituiti, deve essere allegata copia del relativo ATTO DI COSTITUZIONE rispondente, per forma e contenuti, alle vigenti norme di legge nonché ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Si precisa che, le quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte di un R.T.I., costituendo o costituito, devono essere indicate in sede di offerta.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono eseguite secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Busta "B": OFFERTA TECNICA

- Dichiarazione accettazione capitolato sottoscritta digitalmente contenente le informazioni esplicitamente richieste.
- Eventuale scheda proposta variante sottoscritta digitalmente

A pena di esclusione nessun elemento economico deve essere inserito nella busta della documentazione tecnica da cui possa risalirsi al prezzo offerto.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata nel rigoroso rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare, fornendo documenti e relazioni tali da consentire, alla Commissione, le successive valutazioni e la definizione dei relativi punteggi.

Busta “C” – OFFERTA ECONOMICA

I documenti da includere nella busta B “Risposta Economica” sono i seguenti:

Il concorrente deve includere nella busta, la documentazione scritta in lingua italiana, necessaria per permettere la valutazione dell'elemento economico dell'offerta da parte della Commissione Giudicatrice, utilizzando i modelli “**Scheda di Offerta economica**” allegato.

L'impresa dovrà, altresì, indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Il prezzo complessivo risultante dalla compilazione della dichiarazione di offerta dovrà essere ribadito nel campo di offerta disponibile a video all'interno della Busta Economica. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto in lettere all'interno dell'allegato e il prezzo complessivo indicato, prevarrà il primo.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente, o da un suo procuratore.

AVVERTENZA: sono ammesse SOLO OFFERTE IN RIBASSO, Inoltre, NON sono ammesse offerte sottoposte a condizione.

Il mancato rispetto delle citate prescrizioni sarà causa di esclusione dalla gara.

Si precisa che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione della stessa.

A pena di esclusione, l'offerta economica non potrà essere uguale o superiore alla base d'asta. Non saranno inoltre prese in considerazione, ed i concorrenti verranno esclusi dalla gara, offerte parziali, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea ed altresì che non sono ammesse offerte in aumento.

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PARZIALE

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura del rischio per cui concorrono in misura pari al 100%.

CLAUSOLA SOCIALE – PARI OPPORTUNITA'- INCLUSIONE LAVORATIVA

Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico deve garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

La Stazione Appaltante tiene conto dei contratti stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'appaltatore garantisce, quindi, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

- **Aziende che occupano oltre 50 dipendenti:**

Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, nell'apposito spazio telematico previsto nella Busta Amministrativa, la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 di cui al D.lgs.198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **Aziende che occupano numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50:**

a) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.

b) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiori a cinquanta sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Si precisa fin da ora che, tutte le dichiarazioni e la documentazione di gara richiesta, prevedono la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

Si precisa che, in alternativa al legale rappresentante, i documenti di gara potranno essere sottoscritti da un Procuratore dell'Impresa; in tal caso deve essere prodotta, ad integrazione della documentazione prevista nel presente disciplinare, **la relativa procura in originale o copia con dichiarazione di sua conformità all'originale** da cui si evincano i poteri di firma del medesimo.

Si segnala che deve essere assicurata la corrispondenza di firma: il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni deve essere il medesimo soggetto che rende le dichiarazioni stesse.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituendi o costituiti, il Legale Rappresentante (o il Procuratore) dell'impresa Capogruppo-mandataria e quello di ciascuna impresa mandante devono sottoscrivere le dichiarazioni previste nei moduli ivi allegati secondo le modalità sopraindicate, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, AIMAG assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti di lavori) sono sanabili;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui alla dichiarazione allegato A.

Ai fini del soccorso istruttorio la AIMAG assegna al concorrente tramite comunicazione PEC all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, AIMAG si riserva la facoltà di chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

È facoltà di AIMAG invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

SOCCORSO ISTRUTTORIO INFORMALE

La Stazione appaltante:

a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) o mail del concorrente per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione dei concorrenti.

La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio formale.

b) può invitare i concorrenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara entro 10 giorni prima della data di scadenza della presentazione delle offerte utilizzando esclusivamente il servizio di messaggistica della gara online (area "messaggi").

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata. I chiarimenti sul presente Documento e suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, verranno pubblicati sul Portale nell'apposita area "messaggi" ovvero come documento allegato nell'area "Allegati" della presente procedura di gara e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara medesima. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non saranno, inoltre, fornite risposte ai quesiti pervenuti in forme differenti da quelle indicate al precedente primo comma.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte integrante e sostanziale del presente Documento.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La gara avrà inizio alle ore 23.12.2025 ore 10:00, in videoconferenza, alle imprese concorrenti sarà inviato il link per il collegamento.

Il legale rappresentante dell'impresa o un suo incaricato è ammesso ad assistervi. La seduta pubblica si svolgerà in video conferenza, alle imprese concorrenti sarà inviata apposita comunicazione.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte AIMAG nomina una Commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, che può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

L'apertura delle offerte avverrà alla presenza della Commissione di gara che procederà, in seduta pubblica, aprendo per prima la busta chiusa denominata Busta "B" "DOCUMENTAZIONE TECNICA", per verificare i documenti ivi contenuti. Successivamente, si procederà, sempre in seduta privata, alla valutazione della documentazione tecnica ed al conseguente vaglio tecnico e attribuzione dei punteggi da assegnare sulla base dei criteri dettagliati nel presente Disciplinare.

Terminata l'attribuzione del punteggio tecnico, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta chiusa denominata BUSTA "C" "DOCUMENTAZIONE ECONOMICA", alla rilevazione dei ribassi formulati e all'attribuzione del relativo punteggio sulla base delle formule dettagliate nel presente disciplinare.

Solo per l'operatore economico che avrà formulato la migliore offerta complessiva, ovvero che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto derivato dalla somma del punteggio tecnico col punteggio economico, si procederà alla valutazione della BUSTA "A" "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per valutarne la completezza e la conformità alle richieste del presente Disciplinare. In questa fase ove necessario si potrà attivare il soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

L'aggiudicazione, avverrà in favore dell'Impresa che avrà formulato la migliore offerta complessiva, ovvero che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto derivato dalla somma del punteggio tecnico col punteggio economico.

La Committente, qualora rilevi offerte anormalmente basse, si riserva di sospendere il procedimento di aggiudicazione e di procedere alla verifica della congruità delle offerte. La Committente si riserva altresì di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente

bassa nel pieno esercizio della facoltà discrezionale alla stessa riconosciuta, rispettando, in ogni caso, l'ordine della graduatoria provvisoria. La verifica sarà effettuata solo in caso di offerte pervenute in numero pari o superiori a 3.

Aimag in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Aimag si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Fermo restando il divieto di giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili ed agli oneri di sicurezza è fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE.

La Committente si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non abbia consentito di tutelare il pubblico interesse e/o qualora l'offerta non sia compatibile con i propri obiettivi economici, nonché di procedere all'assegnazione anche nel caso pervenga una sola offerta purché giudicata congrua. Inoltre, qualora sia presentata una sola offerta o nel caso in cui la procedura vada deserta, AIMAG spa si riserva la facoltà di procedere con negoziazione diretta.

La Committente si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l'idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché di accertare la rispondenza dei documenti caricati a sistema con quelli originali.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

La Committente si riserva ogni forma di controllo e di verifica al fine di valutare l'idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché di accertare la rispondenza dei documenti caricati a sistema con quelli originali.

CLAUSOLA BROKER

L'Ente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione del contratto assicurativo alla Società di Brokeraggio assicurativo Howden S.p.A., con sede legale in Milano, Via Costanza Arconati, 1, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. Il contratto verrà gestito dalla sede di Modena.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti all'assicurazione affidata con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della contraente da Howden S.p.A. ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del/dal contratto assicurativo che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti e tra le parti con pec e/o lettera raccomandata A.R.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.; ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al:

Lotto Unico 8 % del premio imponibile;

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

INCOMBENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE.

Successivamente al positivo riscontro di tutte le verifiche di cui ai precedenti articoli, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace. Aimag, pertanto, inviterà l'aggiudicatario a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

AIMAG S.p.A. si riserva di verificare, prima della stipulazione del contratto, la veridicità delle dichiarazioni presentate e di quanto altro necessario, ai fini della stipulazione medesima.

Sul sito di Aimag Spa, www.aimag.it è consultabile il codice e l'impegno etico adottati dal Gruppo Aimag ai sensi del D.lgs 231/2001.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Gianluca Valentini)

